


piazzetta Ado Furlan, 2
33170 Pordenone
tel. +39.0434.26057
fax +39.0434.245018
architetti@pordenone.archiworld.it
oappc.pordenone@archiworldpec.it
www.architettipordenone.it
c.f. 80013840931



Pordenone, 10 ottobre 2023

**Agli iscritti all'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
di Pordenone**

**E, per conoscenza,
alle Stazioni Appaltanti
della Provincia di Pordenone**

Prot. n. 3161/2023-3.1

Oggetto: Applicazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, Equo Compenso

Gentili iscritti/e,

Lo scorso 20 maggio 2023 è entrata in vigore la legge 21 aprile 2023 n. 49 avente per oggetto "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Essa trova applicazione nelle prestazioni di natura intellettuale, espletate da professionisti singoli o in forma associata, a favore di pubbliche amministrazioni e loro società controllate, ma anche di banche, assicurazioni, imprese con più di cinquanta dipendenti e ricavi superiori ai 10 milioni di euro.

La legge stabilisce che il compenso per essere equo debba essere conforme ai parametri individuati dai decreti ministeriali, abrogando, all'art. 12, il c.d. Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223) che aveva abolito le tariffe professionali; inoltre, all'art. 3, prevede la nullità delle clausole che pattuiscono un compenso non equo.

A garanzia dell'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge, all'art. 5, comma 5 prevede che gli Ordini adottino provvedimenti sanzionatori di tipo deontologico nei confronti dell'iscritto che eserciti la propria attività senza rispettare tali disposizioni.

Ciò premesso, e considerato che il Codice dei Contratti pubblici - D.Lgs. 36/2023 - prevede all'art.108 il criterio di aggiudicazione mediante "offerta economicamente più vantaggiosa", si pone il problema di come poter conciliare le due fonti di pari rango giuridico: da un lato la necessità di rispettare i principi dell'equo compenso e dall'altro quelli della libera concorrenza.

Il tema è oggetto di approfondimento in diversi tavoli di confronto (CNAPPC, CNI, ANAC, Confindustria ecc.).

Lo scorso giugno, la stessa ANAC ha "segnalato la questione rimettendola alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio" per poi emettere, il 20 luglio, la Delibera n. 343 di cui si riporta il seguente estratto:

"Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa." [...] "Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta

indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici..."

Dato che la legge 49/2023 è già in vigore e, come tale, necessita di assoluto ed immediato rispetto da parte dei soggetti interessati, a partire dagli Ordini Professionali e dai propri iscritti, in attesa di eventuali interpretazioni autentiche che potrebbero essere emanate dal Governo, il Consiglio dell'Ordine Architetti PPC di Pordenone ha maturato una posizione prudentiale, peraltro già adottata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e ipotizzata dal Presidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC, che si riporta a seguire.

Considerato che il corrispettivo spettante al professionista è costituito dalla somma del compenso per le prestazioni e delle spese e oneri accessori, e visto che il compenso non è ribassabile ai sensi della legge 49/2023, ne deriva che la sola aliquota assoggettabile a ribasso possa essere quella relativa a spese e oneri accessori.

Ciò consentirebbe di superare il contrasto tra Codice dei Contratti pubblici e norma dell'Equo compenso, nel rispetto dell'art. 8 comma 2 e dell'art. 108 commi 4 e 5 dello stesso Codice.

Si ritiene, in conclusione, che tale interpretazione possa garantire a tutti gli iscritti, allo stato attuale ed in assenza di chiarimenti ulteriori, la più coerente adesione ed il massimo rispetto di entrambe le norme.

La presente comunicazione è inviata contestualmente anche alle Stazioni Appaltanti della Provincia di Pordenone, con l'invito a tenerne debito conto nelle procedure di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria.

L'Ordine Architetti PPC di Pordenone conferma inoltre la disponibilità ad approfondire le tematiche sopra esposte.

Cordiali saluti

Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pordenone
La Presidente
Dott. Arch. Marina Giorgi

